

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

AVVISO

AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, COME DISPOSTO DAL TAR LAZIO, SEZIONE TERZA BIS, IN DATA 31/05/2021, NRG 9629/2019, ORDINANZA N. 6382/2021.

Il sottoscritto Avv. Sirio Solidoro, in adempimento all'ordinanza n. 6382/2021, pubblicata in data 31/05/2021, NRG 9629/2019, dal Tar Lazio Sezione III bis, con cui è stata autorizzata la notificazione mediante pubblici proclami in relazione al giudizio ad oggetto, secondo le modalità stabilite dall'ordinanza n. 6116/2019, Tar Lazio Sez. III bis NRG 7004/2019,

AVVISA

Quanto segue:

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:

TAR LAZIO, SEZIONE III BIS, NUMERO DI REGISTRO GENERALE 9629/2019, ORDINANZA N. 6382/2021 PUBBLICATA IL 31/05/2021.

2. Indicazione del nome del ricorrente e dell'amministrazione intimata:

Nome del ricorrente:

SPIRITI PIO (SPRPIO66B28A323L) nato ad Anzio il 28/02/1966 e residente in Latina

alla Via G. Frescobaldi n. 8, rappresentato e difesa come da mandato cartaceo depositato in telematico e allegato al ricorso introduttivo dall'Avv. dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore (solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it)

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Amministrazioni intime:

- **Ministero dell'Istruzione** (80185250588), in persona del Ministro p.t.;
- **Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione** - in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Dott. Gildo De Angelis**, Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio- Direzione Generale-Ufficio IV- personale scolastico – formazione del personale scolastico- innovazione tecnologica nelle scuole;
- **Direzione Generale del Ministero dell'Istruzione -Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio- Direzione Generale-Ufficio IV- personale scolastico – formazione del personale scolastico- innovazione tecnologica nelle scuole**, in persona del rappresentante legale p.t.;
- **Dott.ssa Gabriella Spanò**, Ministero dell'Istruzione - USR Lazio- ATP di Latina;
- **Dott.ssa Assunta Caccavale**, Vicario Ministero dell'Istruzione – USR Lazio- Ufficio VIII -ATP di Latina -VI Unità operativa -II settore- scuola secondaria di I e II grado;
- **Dott.ssa Anna Carbonara** -Dirigente Ministero dell'Istruzione - Ufficio VIII- USR Lazio- ATP di Latina;
- **Dott.ssa Maria Assunta Palermo**, Direttore Generale Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione- Segreteria del Direttore;
- **Dott.ssa Rosalia Spallino**, Dirigente Ministero dell'Istruzione - USR Lazio- Ufficio VI- ATP di Roma;
- **Ambiti Territoriali Provinciali di Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara,**

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;

- **Uffici Scolastici Regionali di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t..**
- **Nonché nei confronti di Scaccia Adriano** nato il 22/03/1971 e residente in Contrada Castelmassimo n. 590, int. A- 03029- Veroli (Fr) **e Deantoni Francesco** nato il 04/01/1990 e residente in Via di Casal Selce n. 293-00166- ROMA

3. Gli estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi aggiunti e del ricorso.

Con **ricorso introduttivo** è stato chiesto l'annullamento e/o nullità previa sospensione:

- a) Del provvedimento comunicato a mezzo mail in data 08 luglio 2019 avente ad oggetto “*assegnazione sede FIT*” a firma del MIUR- USR Lazio- Ufficio XII ATP di Latina, Dott.ssa Gabriella Spanò, nella parte in cui ha inteso la **riserva** come limitativa dell'assunzione in ruolo ed ha perciò provveduto ad assegnare all'odierno ricorrente il solo accantonamento del posto, senza l'immissione in ruolo, in quanto docente abilitato all'estero che ha avuto accesso, con riserva, nelle Graduatorie di merito ex D.lgs. 59/2017 per la classe di concorso AM56 Lazio.
- b) Del provvedimento pubblicato in data 08 luglio 2019 a firma del MIUR – USR Lazio- Ufficio VIII ATP di Latina -VI Unità operativa -II settore- scuola secondaria di I e II grado, a firma del Vicario Dott.ssa Assunta Caccavale, con cui veniva dapprima assegnata in favore dell'odierno ricorrente, per la classe di concorso AM56 Lazio, la sede per l'immissione in ruolo presso l'Istituto Comprensivo “Antonio Gramsci” di Aprilia, per

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

poi, nel medesimo giorno, essere stato tale posto trasformato in accantonamento, ove tale provvedimento venga inteso nel senso di impedire all'odierno istante di essere per l'appunto immesso in ruolo.

- c) Nonché del calendario delle convocazioni a firma del MIUR - Ufficio VIII- USR Lazio- ATP di Latina, Dirigente dott.ssa Anna Carbonara, pubblicato in data 05 luglio 2019, nella parte in cui ha dapprima convocato l'odierno ricorrente ai fini della sua immissione in ruolo per il giorno 08 luglio 2019, presso il salone I piano dell'A.T. di Latina Via Legnano 34, per poi dichiarare, in data 08 luglio 2019, il solo accantonamento del predetto posto.
- d) Nonché ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni altro atto presupposto e connesso, tra cui, se inteso in senso lesivo per l'istante: del DM n. 631 del 25 settembre 2018 a firma del MIUR, in persona del Ministro p.t., avente ad oggetto *“disposizioni concernenti la procedura del concorso per titoli ed esami di cui all'art. 17 comma 2 del D. lgs. 59/2017”* e del Dm n. 579 del 02 agosto 2018, a firma del MIUR, in persona del Ministro pt., avente ad oggetto *“autorizzazione assunzioni scuola personale docente”*, nella parte in cui è esclusa la ricorrente - vincitrice di concorso ex D. Lgs n. 59/2017, per la classe di concorso AM56 Lazio - dal recente piano di assunzioni in ruolo. Nonché nella parte in cui è rimesso all'arbitrio delle singole Regioni la determinazione dei criteri di reclutamento del personale docente. Per le medesime ed anzidette ragioni di tutti gli atti o provvedimenti di formazione dei decreti e provvedimenti impugnati, ivi compresi tutti i provvedimenti e atti indicati nell'epigrafe del contestato DM 579/2018 e del DM n. 631/2018, dunque, ove occorra, del DM 984/2017 a firma del MIUR avente ad oggetto: *“procedure e criteri di verifica degli standard professionali in itinere e finale, inclusa l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docenti ai sensi del D. lgs n. 59/2017”*; del DM a firma del MIUR del 15 dicembre 2017 avente ad oggetto *“la disciplina delle modalità della procedura concorsuale ex D.l Lgs n. 59/2017”*. Nonché nei limiti dell'interesse, ove occorra, del *“preso atto della mancata copertura delle facoltà assunzionali su posto*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

comune di sostegno con riferimento alle procedure concorsuali bandite con Decreto Direttoriale 01 febbraio 2018”.

Nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti, atti e verbali non conosciuti, di formazione dei provvedimenti impugnati, tra cui le graduatorie di merito concorsuali, incluse le eventuali rettifiche, pubblicate in data 27/12/2018 per la classe di concorso AM56 a firma del dott. Gildo De Angelis, Direttore generale MIUR-USR Lazio, con decreto n. 1217. Nonché per le medesime ed anzidette ragioni dei calendari di convocazione per la scelta dell’ambito n. 11723/2019 e 11724/2019 a firma dell’USR Lazio, se intesi in senso escludente il sig. Spiriti, nonostante lo stesso sig. Spiriti sia stata convocato per la scelta della propria sede. Nonché qualunque altro atto di esclusione ove comunicato al ricorrente, se inteso nel senso di escluderlo dalla partecipazione alle immissioni in ruolo.

- e) In via gradata: nell’ipotesi gradata o subordinata nel caso in cui la lesione dovesse trarre origine direttamente dal bando, il ricorrente, per le predette ragioni chiede l’annullamento o disapplicazione nei limiti dell’interesse: del DM n. 995/2017 pubblicato in data 09/02/2018 nella Gazzetta ufficiale n. 33, a firma del Ministro pt., dei pedissequi allegati e note, avente ad oggetto “*Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all’art.17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione*”; del DDG n. 85 pubblicato in data 16 febbraio 2018 in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale- Concorsi ed esami –n.14, e dei pedissequi allegati e note, a firma della dott.sa Novelli, Dirigente del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Per le medesime ed anzidette ragioni nei limiti dell’interesse, se interpretati nel senso di escludere i ricorrenti dal recente concorso, ove occorra, di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del bando e del regolamento, e dei rispettivi procedimenti amministrativi compresi ove occorra gli atti endoprocedimentali finalizzati alla conclusione e formazione dei predetti procedimenti

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

e provvedimenti amministrativi impugnati, compresi tutti i provvedimenti indicati nelle premesse del bando e regolamento che qui si impugnano e nei limiti dell'interesse anche a firma del MIUR: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado» e successive modificazioni, compreso il decreto ministeriale 25 marzo n. 81 del 2013 che modifica il precedente dm n. 249/2010; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38; i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, recanti i regolamenti per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i provvedimenti attuativi della revisione degli ordinamenti del primo e secondo ciclo di istruzione inerenti le indicazioni nazionali e i provvedimenti specifici di apprendimento; nei limiti dell'interesse il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e in particolare l'art. 3, comma 6 e l'art. 4, comma 8 che disciplinano l'acquisizione del

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

titolo di specializzazione sul sostegno nell'ambito dei predetti percorsi; il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell' università e della ricerca n. 92 del 23 febbraio 2016 recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; il decreto del Ministro dell'istruzione, della università e della ricerca n. 93 del 23 febbraio 2016 recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento» e tutti i provvedimenti da esso richiamati in premessa che qui si impugnano integralmente; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016 recante «Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché' del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità»; il decreto del MIUR n. 31 dicembre 2015 n. 980 e 8 gennaio 2016 n. 3; il decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 avente ad oggetto “norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei centri di istruzione per gli adulti ivi compresi i corsi serali, a norma dell’art 64 comma 4 del Ddl 112/2008 conv. L 133/2008; nonché laddove nell’ escludere i ricorrenti, il MIUR ha ravvisato la necessità di procedere ad una revisione complessiva del predetto decreto (n. 354/1998 anch’esso impugnato nei limiti dell’interesse) alla luce del nuovo assetto delle classi di concorso e degli ordinamenti didattici dei percorsi del primo e secondo grado dell’istruzione; nonché laddove ha ritenuto opportuno costituire ambiti disciplinari ampi ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e del reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli, del personale docente della scuola secondaria ed artistica, così da garantire maggiore snellezza ed economicità alle procedure stesse, assicurando, nel contempo, un’ampia mobilità professionale nell’ambito del settore individuato; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017, compresi tutti gli allegati e note, che dispone la revisione

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

dell'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016 come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo ivi compresa ove occorra l'impugnazione tutte le premesse del predetto decreto tra cui le parti in cui il MUR ha inteso dover procedere, alla luce degli elementi emersi in fase di prima applicazione del citato DPR n. 19/2016, alla revisione, ai sensi del suddetto articolo 405, della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, previste dal medesimo decreto; laddove il MIUR, escludendo i ricorrenti, ha ritenuto, altresì, che occorre effettuare una ricognizione degli insegnamenti previsti dai vigenti ordinamenti e delle corrispondenti classi di concorso, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche al fine di consentire la definizione dell'organico dell'autonomia a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e di assicurare conseguentemente l'ordinato svolgimento delle procedure di reclutamento del personale docente; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 dicembre 2017, n. 995, restituito dalla Corte dei conti con nota prot. 192 del 3 gennaio 2018 poiché non rientrante tra gli atti sottoposti a controllo, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17 comma 2 lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché della tabella A allegata al suddetto decreto, recante «Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, adottata ai sensi dell'art. 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»; il DPR 19/2016 ove occorra anche eventualmente nella parte in cui non contempla tra i titoli per insegnare le rispettive cdc di interesse dei ricorrenti indicate in epigrafe, i titoli di cui gli istanti sono in possesso; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984, recante la disciplina delle procedure e dei criteri per le modalità di verifica degli standard professionali in itinere e finale, incluse l'osservazione sul campo, la

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docente, di cui all'art. 13 del richiamato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Nonché ove occorra nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, laddove il MIUR ha "ritenuto" nei provvedimenti impugnati, di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1 poiché' la procedura concorsuale in oggetto non viene bandita per la copertura di un numero predeterminato di posti vacanti e disponibili bensì è destinata alla formazione di una graduatoria cui attingere per incarichi a tempo indeterminato in base alle disponibilità determinate annualmente ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2017; di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1, da inserire eventualmente all'art. 3, in quanto quest'ultimo già include chiaramente le specifiche richieste dal Consiglio; di non accogliere la richiesta del CSPI formulata in relazione al comma 2 dell'art. 2 circa la cancellazione dei candidati dalle graduatorie solo al superamento della prova finale e all'assunzione in ruolo in quanto in contrasto con quanto disposto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 all'art. 17, comma 5; che appare superfluo accogliere la richiesta formulata dal CSPI in merito al comma 3 dell'art. 3, poiché' prevede l'inserimento di una specifica già indicata al comma 1 dell'art. 3 e, pertanto, ridondante; ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di cui alla tabella al punto A 2.2 in quanto occorre tener conto dell'esistenza di corsi abilitanti esteri che prevedono, per l'abilitazione al sostegno, percorsi unici per i diversi gradi di istruzione; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D relativa al punteggio massimo attribuibile ai titoli di servizio in considerazione dell'opportunità di mantenere un equilibrio tra titoli di servizio e culturali; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (prima osservazione) in quanto in contrasto con la normativa europea ed in particolare con la direttiva 2013/55/UE volta ad assicurare la libera circolazione dei cittadini e delle loro professioni, sancita dai trattati dell'Unione europea; di non accogliere la richiesta del Consiglio formulata in merito alla tabella al punto D 1.1 (seconda osservazione) poiché' in contrasto con l'esigenza di valorizzare maggiormente la professionalità acquisita dai candidati nel corso degli

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

anni nella specifica classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (terza osservazione) e D.1.2 (prima osservazione) in considerazione dell'esigenza di privilegiare l'esperienza pluriennale dei candidati anche in previsione dell'attuazione dell'art. 1 comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107 secondo cui «i contratti di lavoro per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi» Del provvedimento comunicato a mezzo mail in data 08 luglio 2019 avente ad oggetto “*assegnazione sede FIT*” a firma del MIUR- USR Lazio- Ufficio XII ATP di Latina, Dott.ssa Gabriella Spanò, nella parte in cui ha inteso la riserva come limitativa dell'assunzione in ruolo ed ha perciò provveduto ad assegnare all'odierno ricorrente il solo accantonamento del posto, senza l'immissione in ruolo, in quanto docente abilitato all'estero che ha avuto accesso, con riserva, nelle Graduatorie di merito ex D.lgs. 59/2017 per la classe di concorso AM56 Lazio.

- f) Del provvedimento pubblicato in data 08 luglio 2019 a firma del MIUR – USR Lazio- Ufficio VIII ATP di Latina -VI Unità operativa -II settore- scuola secondaria di I e II grado, a firma del Vicario Dott.ssa Assunta Caccavale, con cui veniva dapprima assegnata in favore dell'odierno ricorrente, per la classe di concorso AM56 Lazio, la sede per l'immissione in ruolo presso l'Istituto Comprensivo “Giacomo Matteotti” di Aprilia, per poi, nel medesimo giorno, essere stato tale posto trasformato in accantonamento, ove tale provvedimento venga inteso nel senso di impedire all'odierno istante di essere per l'appunto immesso in ruolo.
- g) Nonché del calendario delle convocazioni a firma del MIUR - Ufficio VIII- USR Lazio- ATP di Latina, Dirigente dott.ssa Anna Carbonara, pubblicato in data 05 luglio 2019, nella parte in cui ha dapprima convocato l'odierno ricorrente ai fini della sua immissione in ruolo per il giorno 08 luglio 2019, presso il salone I piano dell'A.T. di Latina Via Legnano 34, per poi dichiarare, in data 08 luglio 2019, il solo accantonamento del predetto posto.
- h) Nonché ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni altro atto presupposto e connesso, tra cui, se inteso in senso lesivo per l'istante: del DM n. 631 del 25 settembre

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

2018 a firma del MIUR, in persona del Ministro p.t., avente ad oggetto “*disposizioni concernenti la procedura del concorso per titoli ed esami di cui all’art. 17 comma 2 del D. lgs. 59/2017*” e del Dm n. 579 del 02 agosto 2018, a firma del MIUR, in persona del Ministro pt., avente ad oggetto “*autorizzazione assunzioni scuola personale docente*”, nella parte in cui è esclusa la ricorrente - vincitrice di concorso ex D. Lgs n. 59/2017, per la classe di concorso AM56 Lazio - dal recente piano di assunzioni in ruolo. Nonché nella parte in cui è rimesso all’arbitrio delle singole Regioni la determinazione dei criteri di reclutamento del personale docente. Per le medesime ed anzidette ragioni di tutti gli atti o provvedimenti di formazione dei decreti e provvedimenti impugnati, ivi compresi tutti i provvedimenti e atti indicati nell’epigrafe del contestato DM 579/2018 e del DM n. 631/2018, dunque, ove occorra, del DM 984/2017 a firma del MIUR avente ad oggetto: “*procedure e criteri di verifica degli standard professionali in itinere e finale, inclusa l’osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docenti ai sensi del D. lgs n. 59/2017*”; del DM a firma del MIUR del 15 dicembre 2017 avente ad oggetto “*la disciplina delle modalità della procedura concorsuale ex D.l Lgs n. 59/2017*”. Nonché nei limiti dell’interesse, ove occorra, del “*preso atto della mancata copertura delle facoltà assunzionali su posto comune di sostegno con riferimento alle procedure concorsuali bandite con Decreto Direttoriale 01 febbraio 2018*”.

Nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti, atti e verbali non conosciuti, di formazione dei provvedimenti impugnati, tra cui le graduatorie di merito concorsuali, incluse le eventuali rettifiche, pubblicate in data 27/12/2018 per la classe di concorso AM56 a firma del dott. Gildo De Angelis, Direttore generale MIUR-USR Lazio, con decreto n. 1217. Nonché per le medesime ed anzidette ragioni dei calendari di convocazione per la scelta dell’ambito n. 11723/2019 e 11724/2019 a firma dell’USR Lazio, se intesi in senso escludente il sig. Spiriti, nonostante lo stesso sig. Spiriti sia stata convocato per la scelta della propria sede. Nonché qualunque altro atto di esclusione ove comunicato al ricorrente, se inteso nel senso di escluderlo dalla partecipazione alle immissioni in ruolo.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

In via gradata: nell'ipotesi gradata o subordinata nel caso in cui la lesione dovesse trarre origine direttamente dal bando, il ricorrente, per le predette ragioni chiede l'annullamento o disapplicazione nei limiti dell'interesse: del DM n. 995/2017 pubblicato in data 09/02/2018 nella Gazzetta ufficiale n. 33, a firma del Ministro pt., dei pedissequi allegati e note, avente ad oggetto *“Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art.17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione”*; del DDG n. 85 pubblicato in data 16 febbraio 2018 in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale- Concorsi ed esami –n.14, e dei pedissequi allegati e note, a firma della dott.sa Novelli, Dirigente del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Per le medesime ed anzidette ragioni nei limiti dell'interesse, se interpretati nel senso di escludere i ricorrenti dal recente concorso, ove occorra, di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del bando e del regolamento, e dei rispettivi procedimenti amministrativi compresi ove occorra gli atti endoprocedimentali finalizzati alla conclusione e formazione dei predetti procedimenti e provvedimenti amministrativi impugnati, compresi tutti i provvedimenti indicati nelle premesse del bando e regolamento che qui si impugnano e nei limiti dell'interesse anche a firma del MIUR: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado» e successive modificazioni, compreso il decreto ministeriale 25 marzo n. 81 del 2013 che modifica il precedente dm n. 249/2010; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38; i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, recanti i regolamenti per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i provvedimenti attuativi della revisione degli ordinamenti del primo e secondo ciclo di istruzione inerenti le indicazioni nazionali e i provvedimenti specifici di apprendimento; nei limiti dell'interesse il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e in particolare l'art. 3, comma 6 e l'art. 4, comma 8 che disciplinano l'acquisizione del titolo di specializzazione sul sostegno nell'ambito dei predetti percorsi; il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 92 del 23 febbraio 2016 recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; il decreto del Ministro dell'istruzione, della università e della ricerca n. 93 del 23 febbraio 2016 recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento» e tutti i provvedimenti da esso richiamati in premessa che qui si impugnano integralmente; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016 recante «Prove

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché' del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità»; il decreto del MIUR n. 31 dicembre 2015 n. 980 e 8 gennaio 2016 n. 3; il decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 avente ad oggetto “norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei centri di istruzione per gli adulti ivi compresi i corsi serali, a norma dell’art 64 comma 4 del Ddl 112/2008 conv. L 133/2008; nonché laddove nell’ escludere i ricorrenti, il MIUR ha ravvisato la necessità di procedere ad una revisione complessiva del predetto decreto (n. 354/1998 anch’esso impugnato nei limiti dell’interesse) alla luce del nuovo assetto delle classi di concorso e degli ordinamenti didattici dei percorsi del primo e secondo grado dell’istruzione; nonché laddove ha ritenuto opportuno costituire ambiti disciplinari ampi ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e del reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli, del personale docente della scuola secondaria ed artistica, così da garantire maggiore snellezza ed economicità alle procedure stesse, assicurando, nel contempo, un’ampia mobilità professionale nell’ambito del settore individuato; il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017, compresi tutti gli allegati e note, che dispone la revisione dell’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016 come indicato nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo ivi compresa ove occorra l’impugnazione tutte le premesse del predetto decreto tra cui le parti in cui il MUR ha inteso dover procedere, alla luce degli elementi emersi in fase di prima applicazione del citato DPR n. 19/2016, alla revisione, ai sensi del suddetto articolo 405, della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente, previste dal medesimo decreto; laddove il MIUR, escludendo i ricorrenti, ha ritenuto, altresì, che occorre effettuare una ricognizione degli insegnamenti previsti dai vigenti ordinamenti e delle corrispondenti classi di concorso, per la scuola secondaria di primo

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

e secondo grado, anche al fine di consentire la definizione dell'organico dell'autonomia a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e di assicurare conseguentemente l'ordinato svolgimento delle procedure di reclutamento del personale docente; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 dicembre 2017, n. 995, restituito dalla Corte dei conti con nota prot. 192 del 3 gennaio 2018 poiché non rientrante tra gli atti sottoposti a controllo, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17 comma 2 lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché della tabella A allegata al suddetto decreto, recante «Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, adottata ai sensi dell'art. 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»; il DPR 19/2016 ove occorra anche eventualmente nella parte in cui non contempla tra i titoli per insegnare le rispettive cdc di interesse dei ricorrenti indicate in epigrafe, i titoli di cui gli istanti sono in possesso; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984, recante la disciplina delle procedure e dei criteri per le modalità di verifica degli standard professionali in itinere e finale, incluse l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docente, di cui all'art. 13 del richiamato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Nonché ove occorra nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, laddove il MIUR ha “ritenuto” nei provvedimenti impugnati, di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1 poiché la procedura concorsuale in oggetto non viene bandita per la copertura di un numero predeterminato di posti vacanti e disponibili bensì è destinata alla formazione di una graduatoria cui attingere per incarichi a tempo indeterminato in base alle disponibilità determinate annualmente ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2017; di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1, da inserire eventualmente all'art. 3, in quanto quest'ultimo già include chiaramente le specifiche richieste dal Consiglio; di non accogliere la

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

richiesta del CSPI formulata in relazione al comma 2 dell'art. 2 circa la cancellazione dei candidati dalle graduatorie solo al superamento della prova finale e all'assunzione in ruolo in quanto in contrasto con quanto disposto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 all'art. 17, comma 5; che appare superfluo accogliere la richiesta formulata dal CSPI in merito al comma 3 dell'art. 3, poiché' prevede l'inserimento di una specifica già indicata al comma 1 dell'art. 3 e, pertanto, ridondante; ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di cui alla tabella al punto A 2.2 in quanto occorre tener conto dell'esistenza di corsi abilitanti esteri che prevedono, per l'abilitazione al sostegno, percorsi unici per i diversi gradi di istruzione; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D relativa al punteggio massimo attribuibile ai titoli di servizio in considerazione dell'opportunità di mantenere un equilibrio tra titoli di servizio e culturali; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (prima osservazione) in quanto in contrasto con la normativa europea ed in particolare con la direttiva 2013/55/UE volta ad assicurare la libera circolazione dei cittadini e delle loro professioni, sancita dai trattati dell'Unione europea; di non accogliere la richiesta del Consiglio formulata in merito alla tabella al punto D 1.1 (seconda osservazione) poiché' in contrasto con l'esigenza di valorizzare maggiormente la professionalità acquisita dai candidati nel corso degli anni nella specifica classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (terza osservazione) e D.1.2 (prima osservazione) in considerazione dell'esigenza di privilegiare l'esperienza pluriennale dei candidati anche in previsione dell'attuazione dell'art. 1 comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107 secondo cui «i contratti di lavoro per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi».

Con **motivi aggiunti**, vengono ribadite le impugnate già argomentate nel ricorso introduttivo e inoltre è stato chiesto l'annullamento e/o nullità:

- del provvedimento a firma dell'USR Lazio, in persona del dirigente Dott.ssa Rosalia Spallino avente data 02.08.2019 prot 20953/2019, comunicato via pec in data 02.08.2019,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

nella parte in cui impedisce l'immissione in ruolo dell'istante, nonostante il decreto cautelare monocratico emesso da Codesto Ill.mo TAR, in quanto tale provvedimento impugnato sostiene ingiustamente la mancata impugnazione del decreto di depennamento prot. 22641 del 21.06.2019, a firma del Dirigente Generale dell'USR Lazio (invece impugnato con ricorso pendente presso Ill.mo TAR del Lazio Nrg 10452/2019). Nonché nella parte in cui non tiene conto di come il predetto provvedimento contrasti con quello emesso dallo stesso USR Lazio (e regolarmente impugnato nel presente giudizio con il ricorso introduttivo), il quale, contraddicendo il provvedimento impugnato con i presenti motivi aggiunti, afferma invece la presenza del ricorrente nelle graduatorie di merito regionali. Nonché di tutti gli atti di formazione del predetto provvedimento impugnato e, laddove occorra, nei limiti dell'interesse del ricorrente, in relazione alla presente domanda, comunque del provv. Prot. 22641 del 21.06.2019, a firma del dirigente generale pt USR Lazio, se inteso nel senso di impedire l'esecuzione del provvedimento del TAR e l'immissione in ruolo dell'odierno ricorrente. Nonché ove occorra ai fini della presente azione e nei limiti dell'interesse, ogni altro atto eventualmente presupposto e consequenziale dei predetti provvedimenti, ivi compreso il provvedimento di avvio dei rispettivi procedimenti per quanto occorre e da cui sono scaturiti i provvedimenti qui impugnati; nonché ai fini della presente domanda ove occorra di ogni provvedimento di rigetto, anche non conosciuto, ivi compresi quelli di cui all'epigrafe dei provvedimenti impugnati che qui si hanno per integralmente trascritti, con cui il MIUR non ha accettato il riconoscimento del titolo dell'istante, ivi compresa la già impugnata nota del 02 aprile 2019 con cui non venivano riconosciuti abilitanti nel nostro Paese i titoli conseguiti in Romania ai fini dell'insegnamento (provvedimento già impugnato dall'istante con ricorso di cui al TAR Lazio III bis Nrg 7511/2019).

Sunto dei motivi:

1. Il presente ricorso verte sulla mancata partecipazione al piano delle assunzioni del ricorrente, in quanto docente abilitato all'estero e, dunque, immesso con riserva nelle graduatorie di merito per la classe di concorso di interesse.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

2. Con sentenza breve n. 12226, pubblicata in data 24/10/2019, il Tar Lazio, Sezione III bis, rigettava i motivi aggiunti proposti dal ricorrente nel corso del giudizio e dichiarava improcedibile il ricorso principale.
3. La sentenza veniva dunque impugnata dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, mediante appello con richiesta di incidente cautelare e con sentenza n. 6832, pubblicata in data 06/11/2020, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale annullava la sentenza di primo grado e, ai sensi dell'articolo 105 cod. proc. amm., rimetteva le parti davanti al Giudice di primo grado, dinanzi a cui la causa è stata effettivamente **riassunta**.
4. Le doglianze eccepite con il ricorso riguardano i seguenti motivi:
 - **VIOLAZIONE art 21 septies l n. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FORME SINTOMATICHE- TRAVISAMENTO DI FATTI E PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA- CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO E DEI PROVVEDIMENTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO E DEL GIUSTO PROCEDIMENTO**
Fattispecie analoga a quella ad oggetto è stata già decisa dal Tar del Lazio, con la sentenza n. 3400/2019, TAR Lazio, III bis, ma nonostante tale precedente, il Ministero dell'Istruzione reitera la propria condotta, peraltro, di recente sospesa anche con l'Ordinanza n. 4887/2019 del 17/07/2019. Un ulteriore profilo di censura attiene al fatto che mentre dapprima il provvedimento di immissione in ruolo del ricorrente è stato firmato dall'Ufficio VIII, il successivo provvedimento impeditivo al reclutamento, in sostituzione del precedente provvedimento, è stato invece firmato dall'Ufficio XII. Ciò vuol dire che un ufficio ha provveduto ad annullare il provvedimento emesso da un altro e diverso ufficio. È evidente come tale comportamento della PA abbia generato un sostanziale eccesso di potere nonché una palese violazione della l. n. 241/1990 e del principio del giusto procedimento.
 - **Violazione del principio di non contraddizione: VIOLAZIONE E/O FALSA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL BANDO LEX SPECIALIS – CONTRADDITTORIETA' DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI – ECCESSO DI POTERE – TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI**

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**– ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4, 97 Cost-
DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRESUPPOSTI DEL
BANDO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO
-- INCOMPETENZA- ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO-
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO-
VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990- VIOLAZIONE DELLA
GERARCHIA DELLE FONTI - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DEL D. LGS N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA
LEGGE 107/2015 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS
N. 297/1994 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO.**

Il Ministero dell'Istruzione viola palesemente il bando di concorso. Invero, nella *lex specialis*, che ammette d'ufficio il ricorrente a partecipare alla procedura, in quanto abilitato all'estero in attesa di concludere definitivamente l'intero iter per l'equipollenza, non c'è nessuna limitazione ai fini della sua assunzione in ruolo. D'altronde, l'ammissione del ricorrente al concorso, senza che faccia seguito la meritata assunzione in ruolo, è completamente inutile. In altri termini, il ricorrente, che ha superato le prove concorsuali, non potrà conseguire il bene della vita a cui il concorso è però funzionale. La manifesta contraddittorietà di comportamento del MIUR rende con ciò inutile la clausola del bando, poiché, nonostante il superamento del concorso, l'istante non gode di alcuna tutela professionale, con la conseguenza di rendere vana la stessa partecipazione della docente alla procedura.

Inoltre, la condotta del Ministero dell'Istruzione contrasta con il *principio di non contraddizione*: da un lato, il bando, a firma dello stesso Ministero dell'Istruzione, stabilisce infatti che per l'accesso al ruolo il ricorrente ha, come unica strada, il superamento del concorso semplificato; d'altro lato, però, una volta superato il concorso, nonché entrato nelle graduatorie di merito regionale in posizione utile, il ricorrente non viene più assunto.

- ***Violazione del principio del “giusto procedimento”.***

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Un ulteriore aspetto che merita di essere senz'altro evidenziato riguarda l'esclusione del ricorrente da qualunque procedimento amministrativo decisionale. Invero, il Ministero dell'Istruzione, in violazione del principio del giusto procedimento, senza neppure permettere al ricorrente di presentare osservazioni e di prendere posizione sulla sua esclusione, ha proceduto a negare all'istante l'ambita immissione in ruolo. Viceversa, è principio consolidato quello secondo cui il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione deve avvenire nel rispetto del dettato costituzionale del buon andamento, in modo che il cittadino privato assuma la giusta posizione in vista di un possibile rigetto in relazione alla propria pretesa.

- **Dal bene della vita al privilegio regionale. VIOLAZIONE ART. 97 COST.- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS- ILLOGICITÀ MANIFESTA- DISCRIMINAZIONE- VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST.- VIOLAZIONE TITOLO V COST. – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME- SVIAMENTO DI POTERE DALLA CAUSA TIPICA- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI COMPORTAMENTI E DEI PROVVEDIMENTI- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 297/1994**

Ogni Regione ha gestito in maniera autonoma i piani di assunzioni, con la conseguenza che in alcune Regioni, tra cui ad esempio il Piemonte, i colleghi del ricorrente, che versavano nella sua medesima posizione, sono già stati assunti a tempo indeterminato, mentre l'USR Lazio ha ingiustamente escluso il ricorrente. Dunque, il Ministero dell'Istruzione ha lasciato all'arbitrio dei vari USR le scelte essenziali, che riguardano beni costituzionalmente rilevanti a livello nazionale, quali l'istruzione ed il lavoro. Il comportamento del Ministero dell'Istruzione si rivela pertanto gravemente illegittimo poiché non è più il Dicastero a stabilire i criteri del reclutamento nazionale, ma “delega” le singole Regioni, con l'assurda conseguenza che, con lo stesso titolo e la medesima

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

preparazione professionale, l'istante è rimasta escluso dal piano delle assunzioni, ma non anche i suoi colleghi che appartengono ad altre regioni.

- **In via gradata: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 297/1994- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- ILLOGICITÀ MANIFESTA- ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME- VIOLAZIONE DLE PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO- VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97. COST.**

È evidente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e della condotta del Ministero dell'Istruzione. Ove occorra, in via gradata, si specifica che qualora si ritenesse la lesione proveniente dal bando, tale lesione sarebbe ugualmente illegittima. Invero, il bando da un lato includerebbe l'istante all'interno della procedura, d'altro lato, però, una volta raggiunta la posizione utile, la escluderebbe senza permettere alla docente di raggiungere il bene della vita a cui la procedura concorsuale è finalizzata. Com'è noto, il concorso non è finalizzato a se stesso, ma è strumentale all'immissione in ruolo.

Ora, è chiaro che la partecipazione dell'istante, non seguita dal reclutamento del candidato, non possa definirsi utile per le ambite finalità lavorative. Ne deriva che, in tale caso, il bando sarebbe illogico e la riserva concessa, ex officio, risulterebbe *inutiliter data*.

- **ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA E PER EQUIVALENTE**

La mancata partecipazione alla Procedura ha come drastica conseguenza quella di sottrarre il bene della vita al ricorrente. Come accade in tutti i casi in cui si verifica la lesione all'interesse legittimo di natura pretensiva, la principale forma di risarcimento è quello in forma specifica, in quanto permette alla docente di ricevere il bene della vita. Nel caso in esame, dunque, ricorre **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del MIUR il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e anche **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

oggettivamente sottratto il bene della vita. Si chiede, dunque, la partecipazione alla Procedura, quale forme di risarcimento in modalità specifica e, ove non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, si chiede il risarcimento secondo equità.

- ISTANZA PER L'ACCERTAMENTO

Con ricorso introduttivo veniva altresì proposta istanza per l'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti ai fini della partecipazione del ricorrente al piano delle assunzioni di cui ai provvedimenti oggetto di impugnazione.

- ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI

Con ricorso introduttivo, veniva altresì proposta istanza di notificazione per pubblici proclami, sebbene, secondo questa difesa, poiché l'impugnazione riguarda atti di natura generale, non sembra che ci siano dei controinteressati in senso formale e-o sostanziale rinvenibili direttamente dagli atti contestati. Tuttavia, qualora si dovesse ritenere la sussistenza di controinteressati, si chiede che la notificazione avvenga mediante pubblici proclami tramite la pubblicazione del presente ricorso sul sito istituzionale del MIUR.

5. Le doglianze eccepite con i motivi aggiunti, riguardano i seguenti motivi per vizi propri, oltre a quelli già argomentati nel ricorso introduttivo di cui sopra e che sono stati riproposti per illegittimità derivata:

Vizi propri:

- **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PROVVEDIMENTO MONOCRATICO TAR – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' DEI COMPORTAMENTI E DEI PROVVEDIMENTI – CARENZA ISTRUTTORIA - CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE – SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA – TRAVISAMENTO DI FATTI E PRESUPPOSTI – VIOLAZION E-O FALSA APPLICAZIONE ARTT 1,2,3,97 COST – VIOLAZIONE DEL GIUDICATO**

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

CAUTELARE- ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - CARENZA DELLO IUS POSTULANDI.

Carenza dello *Ius postulandi*: il provvedimento impugnato, depositato dall'USR Lazio nel giudizio per cui è causa risulta essere stato scritto e depositato, peraltro sotto l'impropria forma di memoria difensiva, non già in tale caso dall'Avvocatura Generale dello Stato, quale difensore *ex lege* nel presente processo, ma in persona del dirigente dell'USR Lazio, il quale è però privo dello *ius postulandi* e, pertanto, lo stesso non può depositare argomenti difensivi in nome e per conto della Pubblica Amministrazione convenuta. Tale provvedimento, dunque, già solo per la forma e il contenuto, è illegittimo.

Il provvedimento a firma dell'USR Lazio contraddice il successivo ed impugnato provvedimento emesso dallo stesso Ufficio. Invero, da un lato l'USR Lazio afferma che il depennamento del ricorrente sarebbe avvenuto in data 21/06/2019 (provvedimento comunque impugnato con ricorso di cui al Nrg 10452/2019 presso TAR Lazio Sez. III bis); d'altro lato, in successiva data 08/07/2019, lo stesso USR Lazio convoca il ricorrente per l'immissione in ruolo in quanto “inserito nelle graduatorie di merito regionali”.

Violazione dell'Ordinanza TAR intervenuta su fattispecie analoga: l'ordinanza già emessa dal TAR del Lazio e più volte citata nel corpo del ricorso introduttivo, riguardante gli abilitati in Romania o Bulgaria o Spagna– i quali, al pari del ricorrente, hanno notoriamente ricevuto l'Avviso *erga omnes* di non riconoscimento del titolo nel nostro Paese – ha comunque disposto nelle more l'immissione in ruolo con riserva in attesa che si concluda l'iter seriale e collettivo.

Illegittimità derivata:

- **VIOLAZIONE art 21 *septies* l n. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FORME SINTOMATICHE- TRAVISAMENTO DI FATTI E PRESUPPOSTI**
– **ILLOGICITA' MANIFESTA- CONTRADDITTORIETA' DI**

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

COMPORTAMENTO E DEI PROVVEDIMENTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO E DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

Fattispecie analoga a quella ad oggetto è stata già decisa dal Tar del Lazio, con la sentenza n. 3400/2019, TAR Lazio, III bis, ma nonostante tale precedente, il Ministero dell'Istruzione reitera la propria condotta, peraltro, di recente sospesa anche con l'Ordinanza n. 4887/2019 del 17/07/2019. Un ulteriore profilo di censura attiene al fatto che mentre dapprima il provvedimento di immissione in ruolo del ricorrente è stato firmato dall'Ufficio VIII, il successivo provvedimento impeditivo al reclutamento, in sostituzione del precedente provvedimento, è stato invece firmato dall'Ufficio XII. Ciò vuol dire che un ufficio ha provveduto ad annullare il provvedimento emesso da un altro e diverso ufficio. È evidente come tale comportamento della PA abbia generato un sostanziale eccesso di potere nonché una palese violazione della l. n. 241/1990 e del principio del giusto procedimento.

- **Violazione del principio di non contraddizione: VIOLAZIONE E/O FALSA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL BANDO *LEX SPECIALIS* – CONTRADDITTORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI – ECCESSO DI POTERE – TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITÀ MANIFESTA – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4, 97 Cost- DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRESUPPOSTI DEL BANDO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO -- INCOMPETENZA- ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO- VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990- VIOLAZIONE DELLA GERARCHIA DELLE FONTI - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 297/1994 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO.**

Il Ministero dell'Istruzione viola palesemente il bando di concorso. Invero, nella *lex specialis*, che ammette d'ufficio il ricorrente a partecipare alla procedura, in quanto

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

abilitato all'estero in attesa di concludere definitivamente l'intero iter per l'equipollenza, non c'è nessuna limitazione ai fini della sua assunzione in ruolo. D'altronde, l'ammissione del ricorrente al concorso, senza che faccia seguito la meritata assunzione in ruolo, è completamente inutile. In altri termini, il ricorrente, che ha superato le prove concorsuali, non potrà conseguire il bene della vita a cui il concorso è però funzionale. La manifesta contraddittorietà di comportamento del MIUR rende con ciò inutile la clausola del bando, poiché, nonostante il superamento del concorso, l'istante non gode di alcuna tutela professionale, con la conseguenza di rendere vana la stessa partecipazione della docente alla procedura.

Inoltre, la condotta del Ministero dell'Istruzione contrasta con il *principio di non contraddizione*: da un lato, il bando, a firma dello stesso Ministero dell'Istruzione, stabilisce infatti che per l'accesso al ruolo il ricorrente ha, come unica strada, il superamento del concorso semplificato; d'altro lato, però, una volta superato il concorso, nonché entrato nelle graduatorie di merito regionale in posizione utile, il ricorrente non viene più assunto.

- ***Violazione del principio del "giusto procedimento".***

Un ulteriore aspetto che merita di essere senz'altro evidenziato riguarda l'esclusione del ricorrente da qualunque procedimento amministrativo decisionale. Invero, il Ministero dell'Istruzione, in violazione del principio del giusto procedimento, senza neppure permettere al ricorrente di presentare osservazioni e di prendere posizione sulla sua esclusione, ha proceduto a negare all'istante l'ambita immissione in ruolo. Viceversa, è principio consolidato quello secondo cui il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione deve avvenire nel rispetto del dettato costituzionale del buon andamento, in modo che il cittadino privato assuma la giusta posizione in vista di un possibile rigetto in relazione alla propria pretesa.

- **Dal bene della vita al privilegio regionale. VIOLAZIONE ART. 97 COST.- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS- ILLOGICITÀ MANIFESTA- DISCRIMINAZIONE- VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST.- VIOLAZIONE TITOLO V COST. – ECCESSO DI POTERE IN**

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**TUTTE LE SUE FORME- SVIAMENTO DI POTERE DALLA CAUSA TIPICA-
VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI
COMPORTAMENTI E DEI PROVVEDIMENTI- VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015- VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 297/1994**

Ogni Regione ha gestito in maniera autonoma i piani di assunzioni, con la conseguenza che in alcune Regioni, tra cui ad esempio il Piemonte, i colleghi del ricorrente, che versavano nella sua medesima posizione, sono già stati assunti a tempo indeterminato, mentre l'USR Lazio ha ingiustamente escluso il ricorrente. Dunque, il Ministero dell'Istruzione ha lasciato all'arbitrio dei vari USR le scelte essenziali, che riguardano beni costituzionalmente rilevanti a livello nazionale, quali l'istruzione ed il lavoro. Il comportamento del Ministero dell'Istruzione si rivela pertanto gravemente illegittimo poiché non è più il Dicastero a stabilire i criteri del reclutamento nazionale, ma "delega" le singole Regioni, con l'assurda conseguenza che, con lo stesso titolo e la medesima preparazione professionale, l'istante è rimasta escluso dal piano delle assunzioni, ma non anche i suoi colleghi che appartengono ad altre regioni.

- **In via gradata: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 297/1994- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- ILLOGICITÀ MANIFESTA- ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME- VIOLAZIONE DLE PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO- VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97. COST.**

È evidente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e della condotta del Ministero dell'Istruzione. Ove occorra, in via gradata, si specifica che qualora si ritenesse la lesione proveniente dal bando, tale lesione sarebbe ugualmente illegittima. Invero, il bando da un lato includerebbe l'istante all'interno della procedura, d'altro lato, però, una volta raggiunta la posizione utile, la escluderebbe senza permettere alla docente di

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

raggiungere il bene della vita a cui la procedura concorsuale è finalizzata. Com'è noto, il concorso non è finalizzato a se stesso, ma è strumentale all'immissione in ruolo.

Ora, è chiaro che la partecipazione dell'istante, non seguita dal reclutamento del candidato, non possa definirsi utile per le ambite finalità lavorative. Ne deriva che, in tale caso, il bando sarebbe illogico e la riserva concessa, ex officio, risulterebbe *inutiliter data*.

- **ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA E PER EQUIVALENTE**

La mancata partecipazione alla Procedura ha come drastica conseguenza quella di sottrarre il bene della vita al ricorrente. Come accade in tutti i casi in cui si verifica la lesione all'interesse legittimo di natura pretensiva, la principale forma di risarcimento è quello in forma specifica, in quanto permette alla docente di ricevere il bene della vita. Nel caso in esame, dunque, ricorre **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del MIUR il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e anche **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. Si chiede, dunque, la partecipazione alla Procedura, quale forme di risarcimento in modalità specifica e, ove non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, si chiede il risarcimento secondo equità.

- **ISTANZA PER L'ACCERTAMENTO**

Con ricorso introduttivo veniva altresì proposta istanza per l'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti ai fini della partecipazione del ricorrente al piano delle assunzioni di cui ai provvedimenti oggetto di impugnazione.

- **ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Con ricorso introduttivo, veniva altresì proposta istanza di notificazione per pubblici proclami, sebbene, secondo questa difesa, poiché l'impugnazione riguarda atti di natura generale, non sembra che ci siano dei controinteressati in senso formale e-o sostanziale rinvenibili direttamente dagli atti contestati. Tuttavia, qualora si dovesse ritenere la sussistenza di controinteressati, si chiede che la notificazione avvenga mediante

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

pubblici proclami tramite la pubblicazione del presente ricorso sul sito istituzionale del MIUR.

4. Ai fini dell'indicazione dei controinteressati, si riporta qui di seguito l'elenco nominativo di tutti i vincitori presenti nelle graduatorie di merito dell'USR Lazio per la classe di concorso AM56:

Classe/Sostegno	Pos	Cognome	Nome	Data Nascita	Prov Nascita	Inclusione con riserva	Punteggio Orale	Punteggio Titoli	Punteggio Totale
AM56	1	MANCINI	ROBERTA	13/05/1973	OR		35	57,4	92,4
AM56	2	SPIRITI	PIO	28/02/1966	RM	X	36	53	89
AM56	3	DI LELIO	CLAUDIO	10/09/1992	LT	X	27	56,3	83,3
AM56	4	FABIANI	ALBERTO	10/10/1970	AP		25	56,4	81,4
AM56	5	BERNARDINI	PAOLA	10/01/1964	LT	X	22	54,3	76,3
AM56	6	SCACCIA	ADRIANO	22/03/1971	RM		24	52,2	76,2
AM56	7	BRUNO	SIMONA	12/03/1971	RM		27	48,9	75,9
AM56	8	RENZI	ENRICO	28/11/1969	RM		27	42,4	69,4
AM56	9	DEANTONI	FRANCESCO	04/01/1990	RM		30	38,8	68,8
AM56	10	MONTANARO	NICOLETTA	01/06/1981	BA	X	38	24,6	62,6
AM56	11	FATICA	VITTORIO	16/04/1990	CB		27	35,4	62,4
AM56	12	MARGJEKA	LULJETA	22/03/1966	ESTERO		33	4,68	37,68
AM56	13	FABIANI	LORENZO	29/09/1973	TR		34	0	34

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con Ordinanza n. 6382/2021 NRG 9629/2019 pubblicata dal Tar Lazio Sezione III bis in data 31/05/2021.

Si fa presente che, in ottemperanza a quanto prescritto dal giudice amministrativo, il Ministero dell'istruzione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e dell'ordinanza di autorizzazione - così come consegnati da parte ricorrente – in calce a cui dovrà essere inserito un **Avviso** contenente quanto di seguito riportato:

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- a) la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 6382/2021, NRG 9629/2019, pubblicata dal Tar Lazio Sez. III bis, in data 31/05/2021;
- b) lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- c) il Ministero dell'Istruzione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- d) il Ministero dell'Istruzione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta);
- e) il Ministero dell'Istruzione dovrà curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e l'ordinanza.

Si allega il testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, della riassunzione e l'elenco dei controinteressati.

Il sottoscritto rimane in attesa dello svolgimento da parte del Ministero degli adempimenti descritti, nonché resta a disposizione per fornire qualunque informazione che possa risultare necessaria per l'esecuzione di quanto richiesto.

Cordiali Saluti

Lecce – Roma, 31/05/2021

Avv. Sirio Solidoro